



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CARTA IN RISME, MISTA O VERGINE E RICICLATA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER LA DURATA DI ANNI DUE.

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente accordo quadro, con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura continuativa, per il periodo di due anni, con consegna al piano, di carta per fotocopie in risme, mista o vergine e riciclata, a ridotto impatto ambientale, per stampanti, fax e fotocopiatrici degli uffici e delle strutture comunali. I prodotti richiesti devono rispettare tutte le caratteristiche tecniche elencate nel presente CSA.

L'accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura che dovrà essere eseguita dall'operatore economico aggiudicatario in relazione e dipendenza dei singoli ordinativi di fornitura disposti dall'Amministrazione (che assumono valenza di contratti applicativi dell'accordo quadro).

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del fornitore.

L'Amministrazione:

- potrà autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula del contratto stesso;
- si riserva di determinare le effettive quantità e tipologie di articoli, all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente, una o più tipologie di articoli;

Nella formulazione dei prezzi unitari, la ditta offerente, dovrà tenere conto anche dei costi di trasporto e consegna al piano.

Gli operatori economici, nel formulare l'offerta, dovranno tenere conto anche dei **costi relativi alla costituzione della cauzione definitiva**.

Tenuto conto che si tratta di un'unica categoria merceologica, l'accordo quadro è accorpato in un unico lotto.

Cig 9609396470 - CPV 30197630-1

ART. 2 FORMA CONTRATTUALE

La forma contrattuale prescelta, consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. n. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto (bollo, eventuale registrazione ecc.), dovute secondo le norme vigenti.

ART. 3 VALORE DELLA FORNITURA E DURATA

L'importo presunto della fornitura, oggetto dell'accordo quadro posto a base di gara, comprensivo di trasporto e consegna al piano, ammonta a **euro 25.048,81 iva esclusa**.

L'importo è stato stimato in base al consumo del precedente accordo quadro, tenuto conto dei prezzi di riferimento pubblicati da Anac con propria delibera n. 449 del 28/09/2022 (aggiornamento novembre 2022).

In assenza di convenzione di cui all'art. n. 26, c. 1 della legge n. 488/1999, tali prezzi, ai sensi dell'art. n. 9 c. 7 del D.L n. 66/2014, costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione ed i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Il presente accordo quadro avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Si precisa, che l'importo stimato della fornitura di euro 25.048,81 oltre iva, è presunto e che, in caso di mancato esaurimento dello stesso, alla data di scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto trattasi di mera fornitura in assenza di interferenze.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 4 CAUZIONE PROVVISORIA

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

ART. 5 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa risultata aggiudicataria della fornitura in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti.

La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sul valore dell'accordo quadro.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E PRODOTTI RICHIESTI

Tutti gli articoli oggetto della presente fornitura dovranno avere, pena esclusione, le caratteristiche tecniche descritte nel presente CSA.

ART. 7 CAMPIONI DEI PRODOTTI

La ditta che avrà presentato l'offerta migliore, **entro dieci giorni dalla richiesta**, dovrà consegnare presso l'uff. Economato del Comune di Quarrata (Piazza della Vittoria n. 1-Tel. 0573.771.279 – dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30) una risma, per ogni tipologia di carta, per la verifica della corrispondenza della stessa alle caratteristiche, qualitative e tecniche, richieste nel capitolato.

In particolare, l'Amministrazione, accerterà che la carta abbia tutti i requisiti ambientali richiesti e che, una volta inserita nelle fotocopiatrici, stampanti e fax, non ne blocchi il normale funzionamento e non si inarchi o raggrinzi.

Nessun compenso sarà dovuto alla Ditta per la presentazione e la consegna dei campioni.

Entro il medesimo termine, la ditta che avrà presentato la migliore offerta, dovrà produrre la **scheda tecnica di ciascuna tipologia di carta offerta e ulteriore documentazione tecnica, qualora richiesta.**

Nel caso in cui la ditta risultata miglior offerente, non ottemperi all'obbligo suddetto e quindi non provveda a presentare i campioni dei prodotti, le relative schede tecniche oppure l'ulteriore documentazione tecnica, questa Amministrazione non potrà procedere all'aggiudicazione definitiva.

Non si procederà all'aggiudicazione definitiva, anche nel caso che dalla verifica dei campioni e/o delle schede tecniche e/o di ulteriore documentazione tecnica, risulti che gli/le stessi/e non corrispondano alle specifiche tecniche e qualitative richieste dal presente Capitolato.

Nel corso della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare sempre i prodotti presentati come campione. Non potrà consegnare prodotti con marchio diverso, senza il consenso dell'Amministrazione.

A tale riguardo si evidenzia che le risme consegnate in fase di esecuzione del contratto, dovranno sempre riportare la marca del prodotto offerto dalla ditta aggiudicataria, pena l'attivazione delle contestazioni di cui all'art. 14 del presente CSA.

ART. 8 REQUISITI DI CONFORMITÀ'

Tutti i prodotti offerti, devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di conformità:

- essere conformi alle norme di legge o regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- riportare la marcatura CE prevista dalle norme vigenti;
- essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta ed essere immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie, in relazione alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive.

ART. 9 MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

I singoli contratti attuativi, daranno luogo a singoli ordinativi di fornitura. L'ordinativo, sarà impartito, esclusivamente per iscritto dall'ufficio Economato.

L'Amministrazione si impegna, per ogni sede di consegna, a non emettere ordinativi di quantitativi inferiori a 50 risme per il formato A4 e a 10 risme per il formato A3.

La consegna dovrà essere effettuata **entro, e non oltre, 10 giorni lavorativi** successivi a quello di trasmissione dell'ordine, presso ciascuna delle sedi comunali indicate nell'ordinativo, per le tipologie di carta e quantità specificate.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce, è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che **dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno**. Il personale incaricato del trasporto, **non potrà abbandonare, nei locali dell'Amministrazione, eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto (bancali compresi)**.

La consegna di quanto commissionato dall'amministrazione comunale dovrà avvenire, festivi esclusi, nelle ore utili di lavoro, ovvero dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,30 con consegna al piano, presso le seguenti sedi (servite da ascensore) ubicate nel territorio comunale:

- Ufficio Servizi Demografici – Piazza della Vittoria 1 – Piano Terra
- Servizio Entrate – Piazza della Vittoria 1 – Piano Terra
- Servizio Finanziario ed Economato – Piazza della Vittoria 1 - Secondo piano
- Servizio Informatica - Piazza della Vittoria 1 – Primo piano
- Ufficio Personale - Piazza della Vittoria 1 – Primo Piano
- Pubblica Istruzione – Via Trieste 3, - Primo Piano
- Polizia Municipale – via Trieste 12 – piano terra
- Edilizia privata ed Urbanistica – Piazzetta Emanuela Loi – piano terra
- Biblioteca Comunale/Servizio Cultura – Piazza Agenore Fabbri snc – piano terra
- Servizio Attività Produttive (SUAP) – piazza Agenore Fabbri piano terra ingresso da via A. Lenzi –

- Servizi Sociali – Piazza Risorgimento, 30 primo piano
- Lavori Pubblici – piazzetta Emanuela Loi, snc – primo Piano
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – piazza Risorgimento, 40 - piano terra
- Affari Generali ed Attività Negoziali (AGAN) – via Vittorio Veneto 2 – Piano primo

Eventuali variazioni di sedi degli uffici comunali verranno tempestivamente comunicate dall'Ufficio Economato.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la sostituzione, in deroga all'art. 1495 del Codice Civile, entro 20 (venti) giorni solari, a totale carico della ditta. I prodotti sostitutivi e conformi al presente CSA, dovranno essere consegnati entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione, ovvero, se la ditta non fosse in grado, di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del presente CSA.

ART. 10 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).

ART. 11 GARANZIE

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire per tutti i prodotti, ai sensi dell'art. n.1490 cc., che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Quarrata si riserva di denunciare i vizi occulti entro trenta giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune di Quarrata, come indicato al precedente art. 9.

La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dal responsabile del procedimento.

Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere, l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Qualora, nonostante ripetute sostituzioni, i vizi del materiale consegnato, continuassero a ripresentarsi, il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria, a parità di prezzo offerto in gara, di provvedere alla sostituzione, a partire dalla data della richiesta, dell'articolo oggetto di contestazione con altro di diversa marca/modello ritenuto più idoneo dalle parti per tutta la restante durata contrattuale.

ART. 12 ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:

- fornire con le modalità ed entro i termini di cui al precedente art.9 gli articoli offerti;
- fornire articoli in produzione al momento della presentazione dell'offerta;
- concordare con l'Amministrazione Comunale eventuali prodotti sostitutivi, a parità di prezzo offerto in sede di gara, nel caso in cui alcuni di questi non siano più in produzione. In tal caso si richiede comunicazione del produttore relativa alla cessazione di produzione dell'articolo offerto in sede di gara;
- comunicare, entro 5 gg. dall'aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale dell'appalto e della fatturazione, nonché il numero di fax e di e-mail al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative all'appalto ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Quarrata;
- ritirare, con propri mezzi o tramite corriere, presso le diverse sedi del Comune, ove sia stato consegnato, il materiale difettoso, specificato in apposita comunicazione ed a sostituirlo entro i termini e secondo le modalità indicate nell'art. 9;

- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera;
- risarcire, a propria cura e spese, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione, od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- rispettare, in applicazione di quanto previsto dall'art. n. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del predetto decreto legislativo;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. n. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 VERIFICHE

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di sottoporre parte della fornitura, a verifiche della completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nel presente CSA ed offerto in gara e della loro integrità.

Resta comunque salva la responsabilità dell'Impresa fornitrice qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura o nella relativa messa in opera.

ART. 14 CONTESTAZIONI

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnata merce le cui caratteristiche risultassero difformi da quelle indicate nell'offerta, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di respingere la fornitura e richiederne la sostituzione, con consegna entro 7 giorni lavorativi, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'Impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo.

In caso di difformità di pareri circa le contestazioni effettuate, qualora fra le parti non si addivenga ad accordo bonario, al fine di verificare l'esatta corrispondenza della fornitura offerta, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di sottoporla, a spese della ditta aggiudicataria, ad analisi e verifiche, prelevando i relativi campioni da ogni consegna effettuata, alla presenza di un incaricato del fornitore. Le operazioni di verifica della conformità dei prodotti consegnati, verranno effettuate da un perito nominato tra coloro che sono iscritti alla C.C.I.A.A di Pistoia ed all'Albo consulenti Tecnici del Tribunale di Pistoia, fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno. Qualora venisse dato riscontro alle contestazioni mosse, sarà addebitato all'impresa l'intero costo delle prove di laboratorio. Resta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. n.17 del presente CSA.

ART. 15 PENALITÀ'

L'Amministrazione Comunale, si riserva di effettuare, mediante proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione delle singole forniture, rispetto alle norme prescritte.

In caso di ritardata esecuzione delle forniture rispetto ai termini stabiliti all'art. n. 9 non imputabile a causa di forza maggiore, previa formale contestazione dell'amministrazione, rispetto alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni, l'Impresa fornitrice, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate e/o non pertinenti sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- una quota pari al 4 % (quattro per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;

- dall' 11° giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

Se durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, qualora non si applicassero le penali di cui ai punti precedenti, verrà applicata una penalità di Euro 55,00 (cinquantacinque/00), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno comunicate alla stessa via PEC o con altra modalità che ne garantisca la ricezione.

L'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione stessa, per cause di forza maggiore non imputabili alla propria gestione.

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta aggiudicataria, non potrà opporre all' Amministrazione, la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.

ART. 16 REVISIONE DEI PREZZI

I corrispettivi di aggiudicazione dovranno rimanere invariati per il primo anno di svolgimento della fornitura.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), è ammessa la revisione dei prezzi solo alla scadenza del primo anno di vigenza contrattuale. La Ditta aggiudicataria, con richiesta scritta motivata, avrà la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi di aggiudicazione, per non più di una volta all'anno.

La revisione dei prezzi avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento. I parametri considerati saranno i prezzi di riferimento pubblicati da ANAC e la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati in Italia al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) riferita all'anno precedente. La revisione se riconosciuta verrà applicata agli ordini non ancora eseguiti.

Si stabilisce fin da subito che, in considerazione dei noti aumenti e mancanza di materie prime, legati all'attuale situazione pandemica, dai quali la carta risulta essere un prodotto particolarmente "colpito", l'istruttoria di revisione prezzi potrà prevedere anche parametri diversi, rispetto a quelli sopra indicati, purché documentabili e strettamente correlati.

In ogni caso i prezzi revisionati non potranno superare i prezzi di riferimento per la fornitura di carta in risme pubblicati annualmente da ANAC, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014, pena la nullità del contratto. Per le stesse motivazioni sopra evidenziate la revisione dei prezzi potrà altresì essere chiesta in diminuzione dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi in cui il Fornitore non accetti la richiesta di revisione dei prezzi proposta dalla stazione appaltante, l'Amministrazione comunale risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. n. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di applicazione penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente CSA, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate, irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. n. 1456 C.C. a danno della ditta aggiudicataria, qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi:

- un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all'amministrazione;
- almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all'amministrazione;
- due rifiuti da parte dell'Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;
- qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. n. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato, in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

ART. 18 RECESSO

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. n. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Amministrazione avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi del co.13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui accerti la disponibilità di sopravvenute convenzioni Consip con parametri economici migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere, fatta salva la possibilità di rinegoziare con la ditta affidataria, le condizioni economiche in modo tale da rispettare il limite posto dall'art.26 co.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488.

ART. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I prezzi unitari a risma offerti per ogni articolo riportati nell'allegato a), comprensivi di tutti i decimali, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i singoli contratti attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate.

I corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Le fatture relative ai singoli ordini, dovranno pervenire, in formato elettronico. Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. n. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti".

Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. è: UFNA32.

ART. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale, del contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e all'incameramento della cauzione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. n. 106 c.1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 22 PROROGA TECNICA

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, per un periodo massimo di mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Per il calcolo del corrispettivo del fornitore, restano fermi i prezzi a risma offerti in sede di affidamento, comprensivi di eventuale revisione prezzi.

ART. 23 RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto. Fermo restando quanto previsto all'art. n. 25 "trattamento dei dati", il fornitore si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).

ART. 24 TRASPARENZA

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b) si obbliga, ad informare immediatamente l'amministrazione comunale, di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) si obbliga, a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara, con riferimento alla presente gara di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. n. 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si obbliga al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione di contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Quarrata. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c) ed e), il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1456 del codice civile, per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quarrata, del vigente piano

per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rimanda al sito istituzionale dell'Ente.

ART. 25 BREVETTI

Il fornitore, assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere privativa altrui, il fornitore pertanto si obbliga a sollevare l'amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venisse promossa nei confronti dell'amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'amministrazione è tenuta ad informare, prontamente e per iscritto il fornitore, delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 26 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 27 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.

ART. 28 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

In attuazione dell' art. n. 34 del D.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016, le ditte partecipanti dovranno rispettare i criteri ambientali minimi, previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013.

I criteri ambientali richiesti, corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti, il cui rispetto deve comunque essere assicurato. Caratteristiche qualitative ambientali minime richieste, pena la non ammissione alla procedura di affidamento:

CARTA MISTA O VERGINE - FORMATO A 4 E A3

REQUISITI DELLE FIBRE

La fibra grezza della carta, può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta, devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente, deve indicare il nome del produttore e la denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o dell'etichetta Nordic Swan;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi che garantiscano la "catena di custodia", in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata, quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;
- di un'asserzione ambientale, auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste, gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70%, convalidata da un organismo riconosciuto;
- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti a questo criterio. ⁽¹⁾

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto, volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata, non convalidata, non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, potrà essere richiesta, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto.²

N.B. Le spese relative ad ispezioni o alla convalida/certificazione da parte di organismi riconosciuti, sono a carico dell'offerente.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti.³

¹ In tali casi l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.

² Per quanto riguarda la verifica dell'utilizzo di fibre di cellulosa riciclata, la stessa deve essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, la verifica deve avvenire tramite bilancio di massa e di documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® e/o "PEFC®", puro o misto, aggiornata secondo il regolamento (UE) n. 995/2010.

³ Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le quantità di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso

SOSTANZE PERICOLOSE: LIMITI ED ESCLUSIONI

Il cloro gassoso, non deve essere usato come agente sbiancante.⁴

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo, non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare, l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti al criterio ⁵, presunta conforme, né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criterio.

Grammatura della carta (UNI EN ISO 536) : minimo 78 gr/mq – max 82 gr/mq;

Spessore (UNI EN ISO 534): minimo 101 – max 110 µm ugualmente uniforme su tutti i punti del foglio;

Opacità (UNI ISO 2471): non inferiore al 90%;

Grado di bianco: (UNI ISO 11475) minimo 135% oppure (UNI ISO 2470) minimo 100%;

IMBALLAGGI:

Dovranno essere riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi.

CARTA RICICLATA 100% FORMATO A4

REQUISITI DELLE FIBRE

La carta, deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con un quantitativo minimo, pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini, utilizzate per la fabbricazione della carta, devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare, il produttore e la denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta Ecologica Ecolabel europeo, con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
- dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;
- del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato") o "PEFC® Recycled" (oppure "Riciclato PEFC®");
- di un'asserzione ambientale, auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata, almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;
- di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione.⁶

l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

⁴ È presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso). E' presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare né cloro elementare né biossido di cloro.

⁵ Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.

⁶ Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo 1 (conforme alla ISO 14024 in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare la certificazione posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura o certificazione e citare il punto dello standard in cui è presente il criterio. Ad esempio: " la

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui conformità è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata, non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto.⁷

N.B. Le spese relative ad ispezioni o alla convalida/certificazione da parte di organismi riconosciuti, sono a carico dell'offerente.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'Amministrazione, accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante con documentazione probatoria allegata.⁸

SOSTANZE PERICOLOSE: LIMITI ED ESCLUSIONI

Il cloro gassoso, non deve essere usato come agente sbiancante.⁹

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente, deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza, che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti al criterio¹⁰, presunta conforme, né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criterio sopra indicato.

Grammatura (UNI EN ISO 536) : minimo 78 gr/mq – max 82 gr/mq;

Spessore (UNI EN ISO 534): 102 µm(+/-6) ugualmente uniforme su tutti i punti del foglio;

Opacità (UNI ISO 2471): non inferiore all' 85 %;

Grado di bianco: (UNI ISO 2470) non inferiore al 70% oppure (ISO 11475) non inferiore al 58%;

IMBALLAGGI:

carta marca... tipo... possiede l'etichetta DER Blaue Engel, pertanto è conforme al criterio, come si evince dai punti 3.1 dello standard, consultabile nel sito:
http://blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlange.php?id=169

⁷ la verifica dell'organismo riconosciuto dovrà essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da foreste gestite in maniera responsabile la verifica deve essere effettuata nella cartiera di produzione tramite bilancio di massa e controlli della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® Recycled (oppure FSC®Riciclato) e/o PEF® Recycled aggiornati secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010.

⁸ Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori, dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

⁹ È presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); è presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare né cloro elementare né biossido di cloro.

¹⁰ Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.

Dovranno essere riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi.

La carta (sia mista o vergine che riciclata) deve inoltre :

- garantire un sicuro e ottimale funzionamento di fotocopiatrici, fax e stampanti laser o a getto d'inchiostro, deve essere idonea per riproduzioni in bianco/nero e a colori;
- essere resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità, utilizzabile in fronte/retro anche automatico senza alcun tipo di problema, senza spolvero.
- essere conforme alle norme tecniche che riguardano i requisiti prestazionali della carta previsti dalla normativa UNI EN 12281:2004.

- FORMATI

Formato UNI A4: risme da 500 fogli

Formato UNI A3: risme da 500 fogli.